

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

ORGANIZZAZIONE SCUBA HANDICAP - ODV

CF 92562790151

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'ente del terzo settore in forma di Organizzazione di volontariato, associazione non riconosciuta, denominato ORGANIZZAZIONE SCUBA HANDICAP con acronimo OSH, di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazione di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo ODV la locuzione Organizzazione di Volontariato nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Noli (SV), il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.
- 5) L'Associazione, a seguito di delibera dell'assemblea, può aprire sedi operative in altre regioni nel territorio nazionale e internazionale per lo svolgimento delle attività di interesse generale come da art.4.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci gli dell'Associazione stessa.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di promuovere e rendere pienamente tangibile il diritto di tutti –nessuno escluso- di esercitare attività sportiva, in particolare nuotare e immergersi in totale sicurezza. A tal fine svolge attività didattica –FORMAZIONE- stabilendo quelle procedure che permettono a tutti – di intraprendere

l'affascinante avventura della scoperta del pianeta blu.

Art 4 - Attività di interesse generale

Le attività che l'Associazione, si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere D, H, I, T, U e Z dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- d) Educare, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo, 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di organizzazione interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Organizzazione gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) Beneficienza, sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazione, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs 117/2012;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata;

2. In particolare l'Associazione i propone di:

- Rappresentare una nuova opportunità per Volontari e professionisti del settore che avranno la possibilità, al termine del percorso didattico, di poter operare in ambiente acquatico presso centri di riabilitazione (diving center) in Italia e all'estero – e in sinergia con strutture turistiche – (protezione civile), per erogare servizi purtroppo ad oggi carenti nei confronti del Turista con bisogni speciali.
- Sostenere il disabile che in ambiente acquatico, pur conquistando la totale libertà dei movimenti, necessità del supporto di uno o più accompagnatori in grado di aiutarlo ad affrontare le problematiche legate a questa attività sportiva e riabilitativa.
- Attivare percorsi per l'accoglienza e l'accompagnamento del disabile quotidianamente in ambiente acquatico: fiume, lago, mare, piscina, assistendolo durante la balneazione e nelle immersioni subacquee e nuoto.
- Promuovere l'attività sportiva in generale con particolare riferimento alla pratica delle

attività acquatiche: subacquee, natatorie, salvataggio speciale, e di tutte le attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

- Curare e proseguire le proprie finalità anche attraverso la distribuzione di testi, pubblicazioni, stampati, supporti didattici e promozionali necessari per la pratica delle attività sociali nonché per la corretta conoscenza, sia da parte dei soci sia da parte dei terzi, delle problematiche relative alle attività avviate o che si intendono avviare con regolare rilascio di attestazione con regolare Diploma per l'abilitazione nazionale e internazionale.
- Applicare gli standards di certificazione per la formazione acquatica e subacquea estesa anche ai soci non portatori di handicap.
- Promuovere lo sport dei disabili e tutte le attività ad essa connesse, e in particolare studiare le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport per disabili
- Organizzare corsi di formazione per volontari a supporto delle attività sportive.
- Indire, organizzare, patrocinare gare sportive per disabili in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo zonale, comprensionale, regionale, ed internazionale.
- Promuovere qualsiasi altra iniziativa per miglior sviluppo delle attività di interesse allo sport e per lo sport dei disabili.
- Favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campo affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico.
- Organizzare, condurre eventi, partecipare a manifestazioni ed attività socio – medico – sportive, al fine di sensibilizzare le persone alle problematiche dei disabili.
- Promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le associazioni o gruppo di persone che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi.
- Favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi ed operatori della riabilitazione e quanti altri siano interessati al miglioramento delle condizioni di vita dei disabili.
- Sensibilizzare la collettività di integrazione dei disabili.
- Favorire tramite attività sportiva scambi tra disabili e normodotati.
- L'Associazione qualora se ne presentasse la necessità potrà, per raggiungimento degli

scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, ad esempio: per la gestione di (edifici, spiaggia, area di pertinenza demaniale) e Ospedalieri (unità unipolare spinale).

- L'Associazione persegue inoltre fini di solidarietà sociale, attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati, promuovendo anche attività di assistenza o di sostegno alle persone fragili e tutte le forme di disagio.
 - L'Associazione accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento nazionale, internazionale, come Ente di promozione sportiva.
3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.
 4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
 6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelli di interesse generale individuate purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita

potestà genitoriale o da un tutore legale.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i settanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.
4. Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali.
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico – finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo come previsto da eventuale regolamento interno.
 - d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentare secondo i limiti

e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare le quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative;
- 4) La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso o per esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Consiglio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Consiglio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dell'interessato,

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
Sono ammessi al voto gli associati che acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
 - b) eleggere e revocare, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua.
 - d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti

quanto realizzato ed i risultati conseguiti.

- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
 - g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio
 - h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.
 - i) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto della sua competenza;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera-o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto e dell'eventuale trasformazione, scissione, fusione, o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'opposto libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di eventuale trasformazione, successione, fusione, o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle 2 che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano per tutti i soci ancorchè dissenzienti.
10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota 3

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli

indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere 4.7. I componenti del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra, l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
 - b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri.
 - c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività.
 - d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
 - e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
 - f) approva o rigetta le domande di ammissione
 - g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
 - h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
 - i) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, nominare il Segretario e il Tesoriere.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso

di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituito. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.
6. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e Tesoriere

- 1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
- 2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

- 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 D.Lgs 117/2017 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
- 2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 D.Lgs 117/2017 L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti o una società di revisione iscritti nell'opposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

- 1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. Come disposto dal Decreto 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'opposita sezione separata del registro, ove sono

iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente del Terzo Settore comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni, erogazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) rendite patrimoniali
 - e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di gli servizi.
 - f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
 - h) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
 - i) altre entrate espressamente previste dalla legge
 - j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto a conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 Comma 3 del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di settembre.
7. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi di riserve comunque denominate a fornitori, associati, lavoratori, o collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi alla svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti

da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

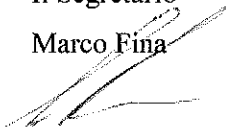
1. In caso di estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 ed altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individua l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia sociale a noema dell'art. 9. Comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data luogo Noli, 3 agosto 2024.

Il Segretario
Marco Fina



Il Presidente

Romeo Iannone

